

Ministero del Lavorò della Salute

e delle Politiche Sociali

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario UFFICIO VIII DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

FROT 3435-23/02/2004-DGSA-P

UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC). LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
LORO SEDI

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SEDE

E.P.C.

AMBASCIATA DI FRANCIA IN ITALIA SEDE

CESME c\o IZS ABRUZZO E MOLISE TERAMO

H.ZZ.SS.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA LORO SEDI

FNOVI

ANMVI

OGGETTO: blue tongue: protocollo per la movimentazione verso l'Italia, dalla Francia, di animali della specie bovina.

Si informano le SS.LL. che, in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1266/2007, è stato sottoscritto, tra il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca francese e il Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali italiano, tenuto conto anche del parere favorevole espresso dal Centro di Referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, il protocollo in oggetto specificato.

In riferimento a quanto convenuto in materia tra le citate Autorità si evidenzia, pertanto, ai fini dell'applicazione del protocollo medesimo, quanto segue.

A. E' consentita la movimentazione verso l'Italia, da zone soggette a restrizione per i sicrotipi 1 e 8 della Blue tongue del territorio francese, di animali della specie bovina, di età superiore ai 90 giorni, vaccinati nei confronti dei sicrotipi 1 e 8, come da specifiche tecniche fornite dalle ditte produttrici e approvate dalle Autorità francesi, qualora intercorrano almeno 30 (trenta) giorni calcolati a partire dalla data della seconda iniezione dell'ultimo vaccino.

L'intero ciclo vaccinale (ossia l'esecuzione dei due previsti interventi vaccinali nei confronti dei due citati sierotipi) nonché i trenta giorni di attesa prima della movimentazione degli animali sottoposti agli interventi profilattici devono concludersi in Francia.

Ai certificati sanitari di scorra delle partite dei bovini di cui sopra è aggiunta la seguente dicitura, conforme al paragrafo 5 dell'Allegato III del Reg. (CE) n. 1266/2007: "Animale/i vaccinato/i contro i sierotipi 1 e 8 della febbre catarrale degli ovini da almeno 30 giorni in conformità al Reg. (CE) n. 1266/2007".

B) E' consentita la movimentazione verso l'Italia, da zone soggette a restrizione per i sierotipi 1 e 8 della Blue tongue del territorio francese, di animali della specie bovina, di età inferiore ai 90 giorni, qualora gli stessi siano nati da madri vaccinate nei confronti dei sierotipi 1 e 8.

Ai certificati sanitari di scorta delle partite dei bovini di cui sopra è aggiunta la seguente dicitura, conforme al paragrafo 5 dell'Allegato III del Reg. (CE) n. 1266/2007: "Animale/i nato/i da madri vaccinate contro i sierotipi 1 e 8 della febbre catarrale degli ovini in conformità al Reg. (CE) n. 1266/2007".

Inoltre, i certificati TRACES di scorta delle partite di animali di cui ai precedenti punti A) e B) devono riportare evidenziata, tra l'altro, nel punto BT- 2, la dicitura " animali conformi all'articolo 8 (1) (b) del regolamento (CE) 1266/2007" (ossia conformi all'accordo di cui trattasi).

Nel sottolineare che il protocollo individuato viene inviato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento (CE) n.1266 /2007, si pone opportunamente in rilievo come le Autorità francesi, nell'ambito dell'applicazione dello stesso, debbano garantire l'invio alle Autorità italiane dell'aggiornamento settimanale dei dati della sorveglianza entomologica effettuata nei propri territori.

Preme porre altresi in rilievo come, sempre nell'accordo stipulato tra le due Autorità, sia specificato che, in caso di riscontri di non conformità rispetto allo stesso, le Autorità italiane possono recedere unilateralmente comunicando ufficialmente tale determinazione alla Commissione Europea, alle Autorità francesi e, ovviamente, a codesti Uffici ed Enti.

Si invitano codesti Uffici e Assessorati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad informare con urgenza di quanto sopra i Servizi veterinari territorialmente competenti ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica delle conformità delle partite di bovini spedite alle condizioni fissate dal protocollo in oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

(Luigi.Presenti)

IL DIRETTORE GENERALE